

*circolare n. 3 del 20/02/2024*

Ai gentili clienti

## **LEGGE FINANZIARIA 2024 ( Legge 213/23)**

### **Ritenuta bonifici e provvigioni (art. 1, commi 88-90)**

L'articolo 1, commi 88-90, eleva, a decorrere dal 1° marzo 2024, la ritenuta d'acconto d'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta ed estende, a decorrere dal 1° aprile 2024, la ritenuta d'imposta dovuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari anche agli agenti di assicurazione e ai mediatori di assicurazione.

Nel dettaglio, la disposizione, al comma 88, modifica l'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, portando dall'8% all'11% l'aliquota della ritenuta d'acconto sull'imposta sui redditi dovuta dai beneficiari all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta

### **Riciclaggio**

L'Articolo 22 modifica il decreto legislativo n. 231/2007. Con una norma di nuovo conio, introdotta nel decreto relativo all'attuazione della direttiva 2005/60/Ce, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/Ce, che ne reca misure di esecuzione. **Il Ddl istituisce una banca**

**dati informatica centralizzata dei documenti, dei dati e delle informazioni acquisite dalle banche, Notai e altre professioni che sono tenuti a conservare i dati obbligatori.**

Si prevede, inoltre, che il Mef, l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, la Direzione investigativa antimafia e la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo accedano alla descritta banca dati per lo svolgimento delle rispettive attribuzioni istituzionali, mentre l'accesso alla medesima banca dati non è consentito ai singoli.

**Credito all'Esportazione**

All'Art. 51 del Disegno di legge, sono previste le **misure a sostegno del credito alle esportazioni** nei confronti delle Imprese, il provvedimento prevede che il gestore del Fondo di dotazione del Mediocredito centrale provveda a effettuare gli accantonamenti, se necessari, per la copertura delle uscite di cassa stimate per il triennio successivo che, tenuto conto delle disponibilità di cassa presenti sul Fondo stesso e delle ulteriori risorse disponibili a legislazione vigente, anche in via pluriennale, ne assicurino la continuità, l'operatività e la sostenibilità. Sono descritte poi le operazioni finanziarie che il Mef può fare a tal fine.

consentito dedurre e scalare i predetti importi del 50%, attenuando così il peso di questa tassa. La tassa sulla plusvalenza troverà applicazione anche agli immobili che hanno beneficiato dell'agevolazione, indipendentemente da chi l'ha ottenuta (ad esempio, affittuari, comodatari, usufruttuari, cooperative, ecc.).

Ci sono alcune eccezioni che permetteranno di escludere questa tassazione postuma al Superbonus? Risposta affermativa: gli immobili acquisiti per successione in eredità e quelli adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla vendita sono esclusi dall'imposta.

Presumo che i notai all'atto di compravendita chiederanno anche una perizia di stima da parte del Tecnico per verificare bene i valori dichiarati anche a tali fini.

## Donazioni Di Immobili

La legge di Bilancio 2024 consente finalmente di donare immobili senza rischi per i soggetti terzi che dovessero acquistare l'immobile del donatario. E' la grande novità contenuta nel Disegno Legge di Bilancio 2024 che finalmente pone rimedio a una norma che per tanti anni ha bloccato le donazioni rischiose per l'acquirente.

Facciamo un passo indietro, come è noto quando muore una persona, si attua una riunione fittizia dei beni ereditari sia per determinare l'asse ereditario sia, conseguentemente, per verificare se il *de cuius* abbia posto in essere atti idonei a negare o ledere i diritti degli eredi legittimari. (Moglie, Figli o ascendenti se mancano i figli) . L'ordinamento è sempre stato a favore della tutela dei diritti dei legittimari, specialmente quando si tratta di beni immobili: è per questo che nel caso in cui una persona abbia in vita donato così tanti beni (immobili compresi) da ledere la quota degli eredi legittimari, questi possono anche pretendere la restituzione del bene richiedendolo non solo al donatario (ossia chi ha beneficiato della donazione), ma anche al terzo inconsapevole. Il tutto, ovviamente, nei limiti temporali che il legislatore ha previsto. Questa è la ragione per cui gli immobili di provenienza da donazioni sono problematici, e nella prassi sono difficilmente commerciabili: \_

Esempio: Tizio dona a Caio, poi muore.

Entro i termini di legge, i suoi eredi legittimari promuovono azione di riduzione per integrare la massa ereditaria del bene donato. Caio, però, nel mentre ha ceduto l'immobile a Mevio. Se l'ha ceduto a titolo oneroso (ossia Mevio ha pagato un corrispettivo) allora quest'ultimo non può essere chiamato a restituire il bene all'eredità. La vendita è perfetta, e gli eredi legittimari potranno agire solo nei confronti del venditore-donatario (Caio) per recuperare (in denaro) la quota parte ridotta.

Il DDL prevede anche il caso in cui Caio sia insolvente: solo se Mevio ha ricevuto il bene a titolo gratuito (es. donazione) allora anch'egli sarà chiamato a "*compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio da lui conseguito*". Lo stesso vale per i beni mobili registrati ed i beni mobili.

**In sede di conversione verranno presentate le modifiche e i chiarimenti interpretativi.**

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*  
Cordiali saluti